Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 4 Giugno 2020

CONTENZIOSO

L'utilizzabilità dei documenti in appello da parte del Fisco

di **Luigi Ferrajoli**

DIGITAL
Seminario di specializzazione
ANALISI DEGLI ATTI SANZIONATORI EROGATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Scopri di pù >

In ambito tributario, particolare interesse riveste l'articolo 58 D.Lgs. 546/1992, che disciplina la **produzione di nuove prove nel giudizio di appello** avanti alla Commissione Tributaria Regionale. In particolare, il **comma 1** del citato articolo prevede che "***il giudice d'appello non può disporre nuove prove**, salvo che non le **ritenga necessarie ai fini della decisione** o che la parte dimostri di **non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio** per causa ad essa non imputabile*"; per poi precisare al **comma 2** che "*è **fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti***".

La produzione documentale nel processo tributario di appello è di rilevante interesse, considerato che in tale ambito **non trova applicazione la preclusione** alla produzione documentale prevista nel processo civile, di **cui all'**articolo 345 c.p.c., comma 3, che prevede che "***non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti**, salvo che la parte dimostri di **non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile***".

Infatti, nel processo tributario di appello, alla luce del **principio di specialità** espresso dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel rapporto fra **norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria** prevale quest'ultima, consentendo alle parti la **produzione di qualsiasi documento**, pur se già loro disponibile in precedenza (**Cass. n. 22776/2015**).

Tale nuova produzione documentale, secondo giurisprudenza costante, **può trovare un limite** nell'articolo 57 del citato decreto, secondo cui la stessa può avvenire "*solo se senza l'effetto di **allargare l'oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado**, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con il D. Lgs. 546 del 1992, articolo 47 il quale, escludendo l'introduzione di **eccezioni e tematiche nuove**, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la **produzione di nuovi documenti**, con la conseguenza che la stessa debba **ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte**, e non anche qualora determini la necessità di **ulteriori contestazioni e deduzioni*** (**Cass n. 1464/2009**).

La Corte Costituzionale, investita della questione **di legittimità dell'**articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992**,** con la sentenza n 199/2017, ha cercato di fare chiarezza sul punto.

Nello specifico, la Consulta ha ritenuto nel **merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio**, sostenuta sulla base del presunto "sbilanciamento" a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore.

Sul punto, precisa la Corte che "*tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché **non sussistono le ragioni del lamentato "sbilanciamento"***.

Non solo *"non sussiste **alcuna violazione dell'articolo 24 Cost**. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la **garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale** (Corte Cost. n. 243/2014). Né, esiste secondo questa Corte un principio costituzionale di **necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile**" (**ordinanza n. 316/2008**).*

Precisato ciò, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 3361/2015**, ha specificato che l'articolo 58 va poi coordinato, in ragione del richiamo operato dall'articolo 61 **D.Lgs. 546/1992** alle norme del **processo di primo grado**, con il **combinato disposto degli articoli. 22, 23, 24 e 32**, da cui si evince **che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire**, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in **occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso,** per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente.

Tale **termine** si deve ritenere, anche in assenza di espressa previsione legislativa**, di natura perentoria**, e quindi **sanzionato con la decadenza**, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie.

Resta, dunque, **inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto** anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, **essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali** e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (**Cass. 23580/2009**).